



Comune di Villanova del Sillaro

Provincia di Lodi

CAP 26818 - Tel. 0371.230021- Tel./Fax 0371.230002

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE
E MESTIERI AFFINI

IL SINDACO
f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Gaetano Ncgrì

COPIA

ARTICOLO 1

1. Le attività di parrucchiere ed affini comunque denominate esercitate nel Comune di Villanova del Sillaro sono disciplinate dalla legge 12 febbraio 1963, n° 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n° 1142, dalle disposizioni contenute nel Regolamento Locale di igiene, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 2

1. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie di persone o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n° 443; tali attività non possono essere esercitate in forma ambulante.

2. I locali adibiti all'esercizio della professione devono avere i requisiti di cui all'art. 6.

ARTICOLO 3

1. Sono considerati mestieri affini a quelli di parrucchiere le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali:

- barbiere;
- manicure;
- pedicure estetico;
- estetista (secondo le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1).

2. Sono esclusi procedimenti sul corpo che necessitano di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 T.U.L.L.SS. 1215/34.

3. Il titolare dell'esercizio di parrucchiere può avere, all'interno del proprio negozio, una o più attività affini, purchè non diventino attività prevalenti, svolte da persone qualificate in forma artigiana e da personale dipendente.

4. I parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

ARTICOLO 4

1. Il responsabile del servizio rilascia l'autorizzazione all'esercizio della attività di parrucchiera e mestieri affini di cui all'art. 3, su parere favorevole del Responsabile del Servizio N° 1 dell' U.S.S.L. competente, sentita la

Commissione comunale prevista dall'art. 2 bis della legge 23 dicembre 1970, N. 1142.

2. Tale autorizzazione è rilasciata limitatamente per lo svolgimento dell'attività per la quale il richiedente dimostra il possesso della qualificazione professionale.

ARTICOLO 5

1. Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate al precedente art. 1, deve chiedere ed ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, e che le verrà rilasciata dopo l'acquisizione del parere di cui all'articolo 4 e previo accertamento:

a) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppelletili destinate allo svolgimento delle attività di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività come previsti dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento;

b) della qualificazione professionale del richiedente l' autorizzazione;

c) del rapporto fra la popolazione residente all'atto della richiesta e del numero delle imprese già in esercizio, secondo quanto fissato al successivo art. 8.

2. La qualificazione professionale di cui al precedente comma 1, lettera b), nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci mentre nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge n° 443, deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda.

ARTICOLO 6

1. I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

a) una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq 15 per il primo posto;

b) i requisiti previsti e stabiliti dal vigente Regolamento Locale d'Igiene;

c) accesso diretto su suolo pubblico o ad uso pubblico; è fatta eccezione per quei locali posti all'interno di un edificio la cui destinazione prevalente non sia quella residenziale.

2. In relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del Servizio N° 1, mezzi di ventilazione sussidiari.

3. E' fatto divieto di esercitare l'attività presso l'abitazione dell'esercente e

comunque in locali che non abbiano la destinazione d'uso artigianale-commerciale.

ARTICOLO 7

1. I negozi di parrucchiere ed affini, devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

ARTICOLO 8

1. L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata unicamente nel rispetto dei criteri indicati al successivo comma 2, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 14 del presente regolamento.

2. Il rapporto fra la popolazione residente e il numero delle imprese è pari a:
- negozi di parrucchiere n° 1 impresa ogni 400 abitanti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 9

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è rilasciata dal responsabile del servizio, sentita la Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. Il rifiuto, da parte del responsabile del servizio, al rilascio dell'autorizzazione in parola, deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 10

1. Nella domanda diretta al Sindaco, da compilarsi in carta legale, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento, dovranno essere indicati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente (per le imprese individuali), dalla maggioranza dei soci (per le imprese aventi i requisiti ed i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e del Direttore (per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443);
- b) l'indirizzo del richiedente l'autorizzazione e dei locali ove viene o verrà svolta l'attività.

2. Alla domanda stessa dovranno essere allegati:

- a) per le imprese individuali e per quelle sociatarie aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 443, il certificato della Commissione provinciale per l'artigianato, attestante:
 - il possesso dei presupposti atti a fare ritenere che l'impresa per l'attività esercitata avrà i requisiti fondamentali di cui alla legge n. 443;

- il possesso, da parte del richiedente o da parte della maggioranza dei soci, della prescritta qualificazione professionale così come stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443:

- il certificato di iscrizione nel registro Ditte e Società, rilasciato dalla Camera del Commercio Industria Artigianato Agricoltura;

- il certificato comprovante il possesso da parte del direttore della azienda della prescritta qualificazione professionale, a mente della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato.

3. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane spetta alla Commissione provinciale per l'Artigianato. Non è richiesto, se il richiedente l'autorizzazione risulti già iscritto nell'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 8 agosto 1985, n° 443. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla su ricordata legge 443, l'accertamento della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte e Società presso la Camera del Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione. Tale regolare costituzione può, comunque, essere comprovata anche mediante presentazione di un certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte e Società, da richiedere alla Camera del Commercio I.A.A.

4. Alla domanda dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1:100 firmata da un tecnico abilitato per la verifica dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, nonché certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali.

ARTICOLO 11

1. I titolari dei negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento dovranno comunicare gli orari di apertura e chiusura al pubblico che intendono osservare. Tali orari devono essere compresi nella fascia oraria stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione. E' facoltà dell'esercente di anticipare la chiusura dell'esercizio rispetto all'orario comunicato sino ad un massimo di 30 minuti. E' vietata la prosecuzione dell'attività oltre l'orario autorizzato anche a porte chiuse.

2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizioni di cartelli all'interno dei negozi ove dovranno essere esposti anche le tariffe dei singoli servizi effettuati.

ARTICOLO 12

1. L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di parrucchiere ed affini da una sede ad un'altra sede, deve essere preventivamente richiesta al responsabile del servizio, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1 lettera a) nonché dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del presente regolamento.

ARTICOLO 13

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di parrucchiere ed affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi 6, salvo se il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi. In tal caso il responsabile del servizio, sentita la Commissione, può concedere una proroga per un periodo massimo di mesi 6.
4. Il responsabile del servizio dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale.
5. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2 della stessa legge 443/1985, per un periodo massimo di 5 anni sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto, o inabilitato.

ARTICOLO 14

1. La Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:
 - a) n. 3 rappresentanti della categoria artigianale;
 - b) n. 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative,
 - c) il Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato;
 - d) il Responsabile del servizio n. 1 dell'U.S.S.L. competente o un suo delegato;
 - e) n. 1 rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno 5 dei suoi componenti; la convocazione dovrà essere inoltrata per iscritto almeno 5 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti o decessi, la Giunta Comunale provvede alla loro sostituzione; la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione. La Commissione durerà in carica quattro anni dalla sua nomina.

3. Tale Commissione deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Regolamento comunale per la disciplina dell'attività e deve altresì essere sentita in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e in occasione della fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi.

ARTICOLO 15

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quanto non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con le sanzioni di cui agli artt. 106 - 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, con sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 1.000.000= ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.

2. Nel caso di recidiva per la stessa violazione alle norme del presente regolamento, il Sindaco ordina la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di giorni 10 e nei casi di particolare gravità, la revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 16

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta espletato quanto stabilito dallo Statuto Comunale.



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070


PROVINCIA DI LODI

Tel. (0371) 230.021
Tel. e Fax (0371) 230.002

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/2/1998
con atto n. 2.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 3/3/1998
al 18/3/98.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del 6/5/1998..... n. 142.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 16/5/1998..... al 31/5/1998..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il 1° GIUGNO 1998.....

Data 1/6/1998.....



Il Segretario Comunale